COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50

OGGETTO:

PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre alle ore diciannove e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBATTO Alberto - Sindaco	Sì
2. DIGO Mattia - Vice Sindaco	Sì
3. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la presente seduta è stata svolta, nel rispetto del Decreto Sindacale n. 3 del 27.03.2020, in videoconferenza per il Sindaco e l'Assessore Massa Bova Bovat Paolo, mediante il sistema whatsapp

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 11/03/2020 esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2020/2022, e n. 5, stessa data, del DUP/PEG 2020/2022, piano di investimenti – approvazione";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30/04/2020 esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020 e la n. 40 del 01/10/2020 approvazione degli obiettivi e del Piano della Performance;
i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/06/2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Premesso che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

Considerato l'art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a

costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»,* stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che 〖*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.*"

Premesso che, nel 2015, l'Amministrazione ha deciso di effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014.

Verificato che in questo Ente nel periodo 2011-2014, non risultavano cessazioni di personale per cui sono state apportate le opportune riduzioni del fondo e non è stato superato il limite del fondo 2010 nel periodo 2011-2014, applicando le ultime interpretazioni ARAN in merito alla decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis , pertanto non vi sono differenze percentuali che dovranno generare una ulteriore riduzione del fondo medesimo;

Richiamato l'Art. 33 c. 2 ultimo periodo DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019 che ha autorizzato, in aumento o in diminuzione, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75), per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. L'importo in aumento del presente articolo è pari ad €. 3075,06, considerato che alla data del 31/12/2018 il numero dei dipendenti è pari a 3,50 mentre al 31/12/2020 sarà pari a n. 4,5;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati a ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € **10.555,2** a cui occorre aggiungere solo ai fini del ricalcolo lo 0,20% del monte salari anni 2001 che ridetermina in €**10.762,72**

Premesso che:

- Il Comune di Vallo Torinese ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto all'anno 2008
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici,), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;
- con la deliberazione n. 54 del 22.10.2019 è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto decentrato 2018/20 che disciplina alcuni istituti giuridici ed economici come le indennità di disagio, maneggio valori e responsabilità che si intendono confermate anche per il 2020.

Ritenuto di:

- In merito alla costituzione ed all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica di cui all'allegata proposta di accordo per provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso:
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.5.2019 delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari ;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c.5 lett.b. CCNL 21.5.2019, delle risorse economiche complessive di € 911,00 per finanziamento di n. 1 progetti speciali art. 67 c.5 lett. b. del CCNL 2105/2018: finalizzati sia al miglioramento dei servizi esistenti:

Lavori di manutenzione ordinaria acquedotto

espressamente previsti nel Piano esecutivo di Gestione 2020 come da delibera GC n. 23 del 30/04/2020 e dalla deliberazione della Giunta Comunale la n. 40 del 01/10/2020 al Piano della Performance

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

- Gli importi relativi alla produttività dovranno essere destinati prevalentemente alla produttività in relazione agli obiettivi che si riconducano al DUP ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2020. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 1.5.2019 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente

e adeguato al D.lgs 150/2010. A tal fine ha approvato il finanziamento dei progetti di performance organizzativa 2020 con la valutazione proposta dai rispettivi responsabili in condivisione con il Segretario Comunale pari ad €. 2.050,00

Per la performance individuale residuerebbero € 683,48 che rispettano i limiti di cui all'art. 67, da suddividere secondo schede di valutazione redatte dai responsabili di servizi e criteri già definitivi nelle precedenti contrattazioni.

In relazione alle disponibilità del fondo non si prevedono per il 2020 nuove progressioni economiche .

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto al 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il "Pareggio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2020 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

2. di esprimere le succitate direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;

3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2020 presentano la necessaria disponibilità o saranno soggetti a variazione;

Di dichiarare, con separata votazione unanime , espressa in forma palese , la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
COLOMBATTO Alberto	Dott.ssa Concetta CHISARI